

VIVISERRO

Compagnia di Idee e Cultura

STATUTO

Art 1 Costituzione

E' costituita l'associazione denominata:

“VIVISERRO, Compagnia di Idee e Cultura”

L'Associazione ha sede legale in Villafranca Tirrena Frazione Serro (ME) Via Sac. Pasquale Olivo snc.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'associazione è illimitata

Art. 2 Scopi

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere tutte le iniziative atte allo sviluppo della reciproca collaborazione fra la collettività locale quale strumento di crescita e sensibilizzazione dei Soci e della Comunità in ambito morale, sociale, economico, ecologico, culturale, ricreativo.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

- A) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, Banche ed Istituti**

Assicurativi, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- B) Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;**
- C) Partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;**
- D) Organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali e scambi culturali;**
- E) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di valorizzazione e commercializzazione di prodotti locali e, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, della discografia, degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;**
- F) Organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'art 2 del presente statuto;**
- G) Istituire premi e borse di studio;**
- H) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti,**
- I) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.**

Art. 4 Associati e Sostenitori dell'Associazione

Possono essere associati coloro che ne faranno formale richiesta. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili: La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione. Ciascun Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea; ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali. Sono *Membri Onorari* dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura, nonché coloro che, per aver contribuito

finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenute attività ed acquisito particolari benemerienze per la sua promozione e valorizzazione. Sono *Sostenitori* dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti e le Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliono ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

Art 5 Recesso ed Esclusione

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via semplificativa e non tassativa:

-morosità;

-inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente statuto;

-condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

Art. 6 Fondo Comune

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito da:

- a) Le quote associative versate dagli Associati;**
- b) I proventi delle iniziative deliberate dagli Organo Direttivi;**

- c) I contributi liberi offerti tanto dagli Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- d) I contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati. Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del Fondo Comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione della rendita.

Art. 7 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre Antecedente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto economico e finanziario avverrà entro il 30/6. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non imposte per legge.

Art. 8 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Art. 9 Assemblea (composizione e competenze)

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione ed i relativi pagamenti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) Le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;**
- b) Il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore;**
- c) L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;**
- d) L'elezione del Revisore dei Conti;**
- e) Eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

Art.10 Assemblea

(convocazione e quorum)

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta diffusione, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso: In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.

Ogni Associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre. L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche con delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.11 Consiglio Direttivo

(composizione e convocazione)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre membri sino ad un massimo di nove, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza. Per la validità delle riunioni di Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 12 Consiglio Direttivo

(competenze)

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati e commissioni. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed, eventualmente uno o due Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera la eventuale quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto e dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo tra i propri componenti può designare dei "Portavoce ad Acta", un Tesoriere ed un Segretario, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico. Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Art. 13 Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo. Nominato ai sensi dell'art.12, è anche Presidente dell'Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione. Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli dal Consiglio.

Art. 14 Revisore dei Conti

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto. Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre Arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale istituita presso la CCIAA di Messina, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità

rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo. La sede dell'arbitrato sarà quella di Messina.

Art. 16 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà destinato al 50% al Centro Sociale di Serro per il tramite del Comune di Villafranca Tirrena e l'ulteriore 50% alla Parrocchia della SS. Candelora di Serro, frazione di Villafranca Tirrena.

Art. 17 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigente in materia.

Art. 18 Norma transitoria

Gli organi dell'Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione, anche inferiore al numero previsto dallo Statuto, determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.